N. R.G. /2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Prima sezione civile, composta dai magistrati:

- Dr. G. Sgambati — Presidente
- Dr. I. Mariani — Consigliere rel.
- Dr. L Delle Vergini — Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa

Vertente tra:

B

Avv.

Appellante

Studio Associato- Avv

Appellato

Sulle seguenti conclusioni:

per parte appellante:

in accoglimento dei motivi di appello proposti in riforma parziale dell'impugnata sentenza così provvedere: accertare e dichiarare che il credito vantato dallo Studio Associato pari a 104.000 € oltre gli interessi ha natura chirografaria; disporre la compensazione delle spese di lite tra B . ed Studio Associato di cui al capo 4 della sentenza Tribunale di Prato nella misura di 1/3 od in quella diversa misura ritenuta di giustizia, spese liquidate in favore di . Studio Associato. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio.

Per parte appellata:

www.unijuris.it

Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4afa562990481203 5bc016d8417df31a - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be892be5f3c39dffc3a53e34
Firmato Da: SGAMBATI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3b3c13c82452e6356c89d47256567d749

respingere l'appello proposto da B confermando integralmente la sentenza 750/2018 tribunale di Prato pubblicata in data 13/11/2018 per l'effetto condannare B al pagamento in favore di Studio Associato a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte della somma di 104.000 € oltre interessi ed accessori e al pagamento delle spese processuali con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL FATTO

Il Tribunale di Prato con sentenza n. 750/2018 ha accolto la domanda avanzata da Studio Associato e ha condannato B , al pagamento della somma di € 104.000 per prestazioni professionali, dichiarando altresì il credito assistito da privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. ; ha rigettato le domande svolte verso e .

Propone impugnazione la società, avente ad oggetto la qualificazione del credito come privilegiato e la condanna alle spese.

La impugnazione è stata notificata alla sola società attrice in I grado e non alle altre società convenute.

Si è costituita la contestando le allegazioni avversarie.

I motivi della sentenza, delle doglianze e delle difese saranno oggetto di sintesi nella motivazione.

Le parti hanno concluso alla udienza del 27 settembre 2020 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo deve darsi atto della non necessità della integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c..

In primo grado era stata azionata la domanda tra i tre convenuti in via solidale. La solidarietà dal lato passivo nelle obbligazioni è ricostruita da costante giurisprudenza come generalmente fonte di litisconsorzio facoltativo che pertanto non impone alla integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. ma soggiace al disposto dell'art. 332 c.p.c. che nel caso di specie stabilisce la necessità di integrazione verso le parti nei confronti delle quali la impugnazione non è preclusa od esclusa: Cass. civ. Sez. III Ord., 21/08/2018, n. 20860 *L'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a*

www.unijuris.it

Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4afa562990481203 5bc016d8417df31a - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be892be5f3c39dfl
Firmato Da: SGAMBATI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3b3c13c82452e6356c89d4725657d749

litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito; tale regola, peraltro, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicchè la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro.. Nel caso di specie, la sentenza era pubblicata il 13 novembre 2018, e il termine lungo per la impugnazione scadeva il 13.5.2019 mentre la costituzione della parte convenuta, unica legittimata alla impugnazione in quanto soccombente verso i due ulteriori convenuti, era del 3 settembre 2019. Al detto momento e alla successiva udienza di trattazione del 27 settembre 2019, il termine per impugnare era scaduto e non si rendeva necessaria la integrazione del contraddittorio, sulle quali le parti non hanno dedotto alcunchè.

Il Tribunale di Prato aveva così motivato sulla questione oggetto di impugnazione: "*al credito nei confronti di B deve essere riconosciuto il privilegio previsto dall'articolo 2751 bis numero 2 c.c., dovendosi ritenere superata la presunzione di esclusione della personalità della prestazione discendente dal fatto che la domanda di pagamento è stata proposta da uno studio associato... La giurisprudenza anche di legittimità appare ormai consolidata nell'affermare, con specifico riguardo alla materia fallimentare, che la domanda di insinuazione al passivo proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e dunque l'insussistenza per il riconoscimento del privilegio.... Tuttavia non vi è ancora un orientamento unanime sui presupposti che lo studio associato ha l'onere di provare per vincere la suddetta presunzione e ottenere così il riconoscimento del privilegio. Ad avviso del tribunale occorre dare seguito a quell' indirizzo interpretativo di recente ribadito dalla suprema corte (confronta cassazione 9927/2018; 16446/2017) secondo cui l'istante ha l'onere di dimostrare che il credito si riferisce a una prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente ed è di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale. Non è necessario che lo studio associato provi che il credito del singolo professionista sia stato oggetto di cessione in favore dell'associazione né può considerarsi dirimente il fatto*

www.unijuris.it

Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4afa5629904812035bc016d8417df31a - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be892be5f3c39dfb3a53b4
Firmato Da: SGAMBATI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3b3c13c82452e6356c89d4725657d749

che l'incarico sia stato conferito allo studio associato o a un singolo professionista (riconoscendo il privilegio solo nel secondo caso). Ciò che realmente rileva è piuttosto il rapporto professionale, occorrendo quindi verificare se la prestazione sia stata eseguita personalmente e direttamente dal singolo professionista associato in tale ipotesi attribuendo al credito la garanzia di cui all'articolo 2751 bis numero 2 c.c. Questa interpretazione è coerente con l'insegnamento le sezioni unite che con la sentenza 11930/2010 hanno enfatizzato la correlazione posta dalla norma tra privilegi e causa del credito, riconoscendo come possibile una interpretazione estensiva delle norme in materia di privilegio... Non pare quindi condivisibile una esegesi della norma che, dalla legittimazione dello studio associato, faccia discendere il venir meno della causa del credito nel senso che il credito professionale per il fatto di essere inserito nello studio associato, verrebbe a confondersi con la remunerazione dell'attività organizzata, sì da perdere carattere originario e divenire credito d'impresa: infatti come correttamente rilevato da una parte della giurisprudenza di legittimità, Cassazione 6285/2016 "alla legittimazione ad agire non può riconoscersi l'idoneità ad incidere in maniera così determinante sulla causa del credito che è e resta ancorata nella specie all'attività riferibili direttamente al professionista". Si deve quindi ribadire che l'onere della prova a carico dello studio associato deve avere ad oggetto l'inerenza del credito ad una prestazione svolta personalmente direttamente dal professionista in via esclusiva o prevalente e la pertinenza allo stesso professionista, pure se formalmente richiesto dall'associazione.... Nel caso in esame ancorché l'incarico quantomeno per le prestazioni professionali oggetto delle convenzioni sopra esaminate sia stato conferito ad
come studio associato vi è prova documentale dell'esecuzione delle prestazioni in via diretta e personale da parte dell'ingegnere : come emerge dalla CTU e come rilevato dall'attrice nella comparsa conclusionale il professionista quanto ai lavori di demolizione ha ricoperto l'incarico di responsabile dei lavori, di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, di direttore dei lavori; ha eseguito la progettazione preliminare ed esecutiva dei medesimi lavori di demolizione; ricoperto il ruolo di responsabile dei lavori, coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, co progettista e direttore dei lavori anche per la seconda fase di bonifica; in relazione al piano di recupero urbano redatto da
viene indicato quale progettista delle opere di urbanizzazione; in riferimento al progetto definitivo delle opere degli edifici interni al PRU, è stato il responsabile della progettazione delle opere strutturali e di urbanizzazione. In generale tutta la

www.uniurisit
Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4afa562990481203 5bc016d8417df31a - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be892be5f3c39df
Firmato Da: SGAMBATI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3b3c13c82452e63566c89d4725657d749

documentazione inerente l'attività professionale è stata redatta e reca la sottoscrizione dell'ingegner mentre nessun documento risulta sottoscritto da ... altro socio ingegner . Anche nei rapporti con la committenza l'impresa appaltatrice e gli enti coinvolti il referente esclusivo era l'ingegner a cui veniva indirizzata tutta la corrispondenza e dal quale venivano trasmesse di risposte. A ciò si aggiunga che dagli atti non risulta che lo studio nel momento in cui sono state stipulate le convenzioni ed eseguite le prestazioni professionali disponesse della struttura organizzativa richiamata da B nella comparsa conclusionale 14/12/2017: la circostanza è stata contestata dall'attrice nella memoria di replica 5/1/2018 ribadendo che lo studio associato all'epoca composto da solo due soci; ulteriore dato quest'ultimo che rafforza la tesi della prevalenza della natura personale dell'attività svolta. D'altra parte è irrilevante che l'ingegner si sia eventualmente avvalso della collaborazione di terzi ausiliari circostanza inidonea ad escludere la personalità della prestazione che deve essere prevalente non necessariamente esclusiva."

Parte appellante censura la motivazione sopra riportata. Rileva che il privilegio ex art. 2751 bis c.c. è escluso per quei compensi che pure in misura minima contengano remunerazione di capitale il che è quanto ricorre nella ipotesi di compensi dovuti a professionisti che esercitino la loro attività lavorativa in forma societaria o associata. Rileva che il tribunale aveva ritenuto superata la presunzione esistente di collegialità della prestazione professionale ed assolto l'onere probatorio da parte della associazione, con la dimostrazione della esecuzione delle prestazioni in via diretta e personale da parte dell'ingegner fondandosi sulla circostanza tardivamente riferita che la struttura dello studio associato era composta solo da due professionisti e sul rilievo che la documentazione tecnica era stata sottoscritta dal solo ingegnere Non era stato attribuito rilievo alla circostanza che l'incarico era stato conferito allo studio associato e non al singolo professionista né alla natura ed entità del lavoro svolto che era più credibilmente riferibile ad una entità collettiva né alla circostanza che la citazione era stata promossa dallo studio associato, di natura evidentemente confessoria. Poiché l'incarico era stato conferito allo studio associato era suo onere superare la presunzione esistente di svolgimento dell'attività in forma associata. Era necessaria una rigorosa prova da parte del professionista sul concreto espletamento della prestazione lavorativa tenendo in considerazione oltre all'incarico, le concrete modalità di attuazione e necessità, le caratteristiche di organizzazione del lavoro e le caratteristiche dimensioni dell'associazione professionale, principi tutti ribaditi dalla suprema corte.

www.unijuris.it

Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4afa562990481203 5bc016d8417df31a - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be892be5f3c39dff83539f4
Firmato Da: SGAMBATI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3b3c13c82452e63556c89d4725657d749

Nello specifico parte attrice aveva confessato lo svolgimento delle attività negli anni 2001-2007, da parte dello studio in forma collettiva. Le convenzioni erano state sottoscritte da entrambi gli associati. Lo stesso atto di citazione e gli allegati confermavano che anche in virtù del numero della complessità delle questioni oggetto delle convenzioni stipulate, l'incarico era stato conferito ad una struttura organizzata e non ad un singolo professionista. La circostanza che il lavoro fosse stato svolto da un'équipe e non dal singolo professionista risultava anche dalla complessità e dalla molteplicità delle attività richieste volte al recupero dell'ex [illegible], che comportava la demolizione di numerosi fabbricati esistenti e la realizzazione di un nuovo ed articolato complesso immobiliare formato da unità abitative residenziali, unità per attività commerciali e per attività turistiche. Anche dalla documentazione prodotta dallo studio emergeva come le prestazioni professionali fossero state svolte tramite la struttura associata e non esclusivamente in via individuale dall'ingegner [illegible] Il compenso pattuito per l'incarico era particolarmente elevato essendo pari a 642.000 € e non era perciò casuale che esso fosse stato affidato non al singolo professionista ma allo studio associato. La presunzione pertanto derivava non solo dall'incarico sottoscritto dalle parti e dalla conseguente formulazione della domanda giudiziale, ma anche e soprattutto dalla natura e dalla mole dell'attività commissionata. Non superava la presunzione il fatto che controparte avesse tardivamente affermato ma non documentato che lo studio fosse composta solo due professionisti né la circostanza che la documentazione fosse stata sottoscritta dall'ingegnere [illegible]. Quanto al primo rilievo, esso era tardivo e comunque infondato: il sito Internet evidenziava l'esistenza di una struttura particolarmente articolata, caratterizzata dalla presenza di undici soggetti di cui sette ingegneri due geometri un architetto ed una ragioniera oltre a dipendenti e collaboratori esterni. Anche la sottoscrizione da parte del solo [illegible] era ininfluente non escludendo che il professionista si fosse avvalso delle competenze e collaborazioni di cui disponeva tramite lo studio associato. L'ingegnere [illegible] era il legale rappresentante dello studio ed aveva sottoscritto gli elaborati così come aveva sottoscritto lui e solo lui la procura apposta a margine dell'atto di citazione. Anche gli esiti della CTU avevano smentito le conclusioni del tribunale. Quest'ultimo aveva rilevato che nelle cartelle 1,3, 4 e 5 vi erano alcuni documenti firmati dall'ingegnere [illegible] mentre gli altri erano tutti redatti da [illegible] non dal singolo professionista, oltre che dalle società alle quali erano state appaltate alcune lavorazioni.

www.unijuris.it

Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4afa562990481203 5bc016d8417df31a - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be892be5f3c39df
Firmato Da: SGAMBATI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3b3c13c82452e6356c89d4725657d749

Lamentava inoltre la condanna alle spese atteso che il compenso riconosciuto era sensibilmente ridotto rispetto al domandato, costituendo ipotesi di soccombenza reciproca, comportante il regime della compensazione quantomeno parziale.

Parte appellata, premettendo lo svolgimento dei fatti, rilevava la infondatezza del primo motivo di appello deducendo la prova della personalità della prestazione, rilevando che la valenza dirimente non era attribuita al conferimento dell'incarico o al fatto che il credito venisse rivendicato dall'associazione ma al rapporto professionale ed alle caratteristiche del suo svolgimento in quanto atti ad influire sulla ripartizione dell'onere della prova. Quanto alla fattispecie in esame l'istruttoria che si era basata sulla copiosa produzione documentale rappresentata da quattordici faldoni dimostrava inconfutabilmente come i rapporti professionali con la E fossero riferibili in via esclusiva al singolo professionista attesa la riconducibilità allo stesso delle prestazioni per cui era stato richiesto il compenso. L'assunto era supportato dalla relazione del CTU laddove si rilevava che l'Ingegnere aveva ricoperto relativamente ai lavori di demolizione, l'incarico di responsabile dei lavori, di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, di direttore dei lavori. Inoltre lo stesso era riconducibile alla progettazione preliminare ed esecutiva dei medesimi lavori di demolizione. Sempre l'ingegnere veniva individuato come responsabile dei lavori, coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione, co-progettista , direttore dei lavori anche per la seconda fase di bonifica. In relazione al piano di recupero urbano redatto da l'Ingegnere veniva indicato quale progettista delle opere di urbanizzazione ed ancora in riferimento al progetto definitivo delle opere degli edifici interni al PrU risultava essere responsabile della progettazione delle opere strutturali e di urbanizzazione. Trattandosi di incarichi che implicavano per loro natura un impegno diretto ed esclusivo del professionista (in particolare quelli di responsabile dei lavori, di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, di responsabile della progettazione direzione dei lavori) oltre all'assunzione da parte di questi di una responsabilità personale non poteva essere revocato in dubbio che le prestazioni fossero state svolte personalmente e direttamente dall'ingegner Al tempo stesso egli era il referente esclusivo per la committenza, per la impresa appaltatrice e per gli enti com'era comprovato dalla corrispondenza in atti a lui indirizzata da questi soggetti e che dallo stesso ricevevano direttamente le risposte: ciò era agevolmente verificabile attraverso l'esame dei prospetti redatti dal CTU che elencavano analiticamente i documenti presenti nelle cartelle. Censurabile in fatto la affermazione

www.unijuris.it

Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4afa562990481203 5bc016d8417df31a - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be892be5f3c39df
Firmato Da: SGAMBATI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3b3c13c82452e63556c89d4725657d749

della controparte laddove sosteneva che le cartelle dalla 6 alla 14 contenevano documenti non riconducibili all'ingegner in quanto definiti come redatti da). In realtà una parte di questi erano elaborati e tavole definiti così perché recavano solo l'intestazione ed erano privi di sottoscrizione; per altri invece ciò non era vero ed elencava analiticamente i documenti sottoscritti dall'ingegnere allo stesso indirizzati o a lui direttamente riferibili. Anche la tesi che tendeva a negare rilevanza alla sottoscrizione dei progetti da parte del professionista era infondata poiché dimenticava che all'epoca dei fatti l'Ingegner rivestiva lo stesso ruolo di legale rappresentante dell'associazione. Infondate le ulteriori due considerazioni svolte: quanto alla complessità del lavoro che comportava la impossibilità che esso fosse svolto se non da una struttura organizzata, richiamava la qualità degli incarichi concretamente ricoperti che nella maggior parte vedevano l'ingegner rivestire la figura di responsabile cioè un ruolo correlato alla soggettività del prestatore. Quanto ai progetti la giurisprudenza ammetteva che la prestazione fosse eseguita in via prevalente dal professionista. B non aveva prodotto un solo documento contrario. Quanto alla struttura dello studio esso era composto all'epoca dei fatti da solo due soci, e . La circostanza non era stato oggetto di contestazione nel corso dello svolgimento del giudizio di primo grado. La difesa non era tardiva perché costituiva difesa in senso lato. Contestava la censura sulle spese.

L'appello deve essere deciso come segue.

Sono non contestati i seguenti fatti. L'incarico venne stipulato tra la associazione professionale e B La domanda è stata azionata dallo Studio professionale.

Sono altresì parzialmente incontestate le regole giuridiche da applicare al caso concreto come emergenti dalla giurisprudenza della SC (in tema di insinuazione allo stato passivo ma applicabile anche la caso di concordato preventivo, salva la diversa competenza a decidere) e che sinteticamente prevedono la presunzione (in caso di domanda azionata dallo studio associato) dello svolgimento da parte della associazione professionale con conseguente riconoscimento del credito in chirografo attesa la affinità con la remunerazione di attività di impresa, l'onere della prova contraria sulla associazione professionale che deve dimostrare che la prestazione si è svolta con la prevalenza del lavoro personale di uno specifico associato. Ex multis da ultimo v. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 17/05/2019, n. 13317 *La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera*

www.unijuris.it

Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4afa562990481203 5bc016d8417df31a - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be892be5f3c39df
Firmato Da: SGAMBATI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3b3c13c82452e6356c89d4725657d749

professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c.. Resta salva l'ipotesi in cui l'istante dimostri che il credito si riferisce ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesta dall'associazione. Il giudice del merito è, pertanto, tenuto a valutare il concreto espletamento della prestazione professionale, tenendo conto altresì della dimensione dell'associazione professionale.

Controversa la rilevanza del conferimento dell'incarico alla associazione in luogo che al singolo professionista. Sul punto la Cassazione ritiene che " *Ciò che occorre accertare ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c., non è se il professionista richiedente abbia o meno organizzato la propria attività in forma associativa, ma se il cliente abbia conferito l'incarico dal quale deriva il credito a lui personalmente ovvero all'entità collettiva (associazione, studio professionale) nella quale, eventualmente, egli è organicamente inserito quale prestatore d'opera qualificato: nel primo caso il credito ha natura privilegiata, in quanto costituisce in via prevalente remunerazione di una prestazione lavorativa, ancorchè necessariamente (ossia a prescindere dal fatto che lo studio sia nella titolarità di un singolo o di più professionisti) comprensiva delle spese organizzative essenziali al suo autonomo svolgimento, mentre nel secondo ha natura chirografaria, perchè ha per oggetto un corrispettivo riferibile al lavoro del professionista solo quale voce del costo complessivo di un'attività che è essenzialmente imprenditoriale....*" Così Cass. civ. Sez. I, 05/03/2015, n. 4485

Ritiene la Corte che la questione si presti ad una decisione non univoca.

Anche le ragioni della sentenza di I grado individuano due distinte tipologie di attività svolte da colui che si assume avere in concreto svolto l'attività professionale, la prima quale persona fisica investito delle funzioni di direttore dei lavori, responsabile della sicurezza etc la seconda in quella ulteriore emergente dalla documentazione, quale progettista, co- progettista referente di altre imprese etc.

In relazione al primo nucleo di attività, è certo che la individualità fisica e non associativa quale titolare della funzione, è imposta dal tipo di responsabilità che si assumono, civili, amministrative e penali, tanto che p.e. nell'appalto pubblico non vi è spazio per una assunzione di tipo collettivistico (v. art. 130 dlt 163/2006 e 101 dlt 50/2016) : ciò nulla toglie al fatto che essa è tuttavia esercitata dalla persona fisica in maniera del tutto

www.unijuris.it

Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4afa562990481203 5bc016d8417df31a - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be892be5f3c39dff3a53b4
Firmato Da: SGAMBATI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3b3c13c82452e6356c89d4725657d749

preponderante e quindi nel caso di specie dall'ING anche in forza delle connesse responsabilità che egli ed egli soltanto si è assunto: in sintesi la scelta operata tra soggetto individuale e soggetto collettivo, seppure imposta , nulla toglie alla oggettività dell'esercizio personale dell'attività stessa.

Di contro ragioni plurime militano per la decisione opposta per tutte le altre attività che sono state evidenziate dal ctu, ulteriori rispetto alla attività sicuramente individuale dell'ing. sopra richiamata. Si fa riferimento alla attività documentata dalla pletora di atti che sono stati raccolti e analizzati nelle 15 sottocartelle dal ctu in I grado. In esse si ritrovano progetti sottoscritti dall'ing. ed altri che invece recano solo il timbro dello studio; corrispondenza nella quale il è qualificato come progettista o co- progettista e a lui inviata comunque come referente per le pratiche e molta altra documentazione riferibile ad o ad altre società senza nessun riferimento ad una persona fisica specificatamente individuata. Non vi è in tale documentazione preponderanza dell'attività autografa o riferibile esclusivamente al . Ciò prova quanto già evincibile dal conferimento dell'incarico alla associazione e non al singolo professionista. Le dimensioni dell'opera affidata che si arguisce dall'importo pattuito (€ 640.000 circa) postulavano la sussistenza di uno studio organizzato e capace di rispondere all'incarico conferito avente ad oggetto un rilevante intervento urbanistico (mc 46000 unità abitative, m2000 per attività turistiche e mq 20000 per attività commerciali) su un vecchio opificio., che richiedeva non solo di procedere alla progettazione, ma a tutta l'attività successiva che doveva sfociare nella finale realizzazione dei beni e nella vendita dei singoli immobili. Né vale la considerazione che lo studio fosse formato dai due soli soci ingegneri sottoscrittori della convenzione, non avendo la parte richiedente provato la reale consistenza dello stesso, in termini di dipendenti e collaboratori non rivestenti la qualità di socio o la assenza degli stessi. Giova ancora sottolineare che il conferimento dell'incarico alla associazione comporta una distribuzione dell'onere della prova in capo al richiedente il quale deve positivamente provare il reale espletamento dell'incarico del singolo professionista sulla base di un accordo fiduciario in modo assoluto o prevalente, nel senso della marginalità e della scarsa rilevanza della attività ausiliaria. Concorrono quindi gli elementi della commissione dell'incarico alla associazione, della giustificazione di tale scelta a tenore della rilevanza della opera , dell'importo pattuito, della non sufficienza della produzione documentale a dimostrare una prevalenza del lavoro del singolo professionista, della assenza di prova in ordine alla reale struttura dello studio associato.

www.unijuris.it

Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4afa5629904812035bc016d8417df31a - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be892be5f3c39dff3a53c34
Firmato Da: SGAMBATI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3b3c13c82452e6356c89d4725657d749

Si deve concludere che all'interno della prestazione professionale commissionata, sono state svolti due tipi di attività, l'uno prevalentemente personale e per il quale sussistono i presupposti per l'applicazione del privilegio di cui all'art. 2751 bis bn. 2 c.c. e l'altro dalla associazione il cui pagamento sarà soggetto alla falcidia concordataria.

La ctu consente di distinguere le due diverse attività professionali in termini quantitativi in € 55.640,26 per l'attività passibile di privilegio e € 48.359,74 per il residuo, da riconoscersi in chirografo, il tutto oltre accessori come da sentenza di I grado.

L'appello merita quindi parziale accoglimento.

Le spese di causa, attesa la rilevanza della decisione in ordine alla natura del credito (trattandosi di credito vantato verso procedura concordataria che quindi se non privilegiato, subisce necessariamente falcidia) , sono compensate per un mezzo per entrambi i gradi di giudizio e posti per il residuo mezzo a carico della parte convenuta appellante.

P. Q M.

In parziale accoglimento dell'appello proposto da B [illegible] , contro la sentenza del Tribunale di Prato , n. [illegible], dichiara che il credito di cui al capo 1 del dispositivo di detta sentenza è assistito da privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. nei limiti di € 55.640,26 (oltre gli accessori).

Compensa tra le parti ½ delle spese di causa.

Pone il residuo mezzo a carico di B [illegible] a favore di [illegible] Studio [illegible] che liquida per il I grado di giudizio in € 7000 e per il presente grado di giudizio in € 5000 , per compensi oltre rimborso forfettario Iva e CAP di legge.

Firenze 6 maggio 2020

il Consigliere estensore — il Presidente

Isabella Mariani — Giovanni Sgambati

Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

www.uniguris.it

Firmato Da: MARIANI ISABELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4afa562990481203 5bc016d8417df31a - Firmato Da: BALDI SERENA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6313a7be892be5f3c39dff[illegible]
Firmato Da: SGAMBATI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3b3c13c82452e6356c89d4725657d749